



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 ottobre 2020 Prot.2248/ADB/df

Al Signor Presidente

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

della provincia di Verona

Via Monte Comun, 27

37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)

Oggetto: D.L. 34/2020 e incentivi – ecobonus ed ecosisma – asseverazioni – competenza professionista abilitato alla progettazione di edifici ed impianti.

Rispondiamo alla Vostra richiesta del 17 settembre u.s., in merito alla responsabilità di asseverare interventi di isolamento per impianti nell'ambito del superbonus, quando il Decreto del MISE definisce la figura del "tecnico abilitato", come *"soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali"*.

Richiamando la circolare del CNPI prot.3245/GG/ff dell'11 luglio 2013, in materia di certificazione energetica, che si allega per comodità esplicativa, si chiarisce da subito che il perito industriale, iscritto all'albo in una delle specializzazioni termotecnica, edilizia, elettrotecnica e meccanica, è in possesso delle competenze professionali necessarie per asseverare gli interventi richiesti dal D.L. 34/2020.

La congiunzione "e" che sembra distinguere e disgiungere la progettazione di edifici da quella degli impianti, va interpretata come congiunzione correlativa "sia", in modo da allargare e non restringere la platea dei professionisti interessati dalle attività professionali di asseverazione, di cui al decreto.

In buona sostanza, tali competenze non vanno ricercate in capo ad un unico professionista, come alcuni commentatori hanno tentato di argomentare. D'altra parte, la definizione di "tecnico abilitato" è mutuata da quanto il Legislatore ha stabilito nei regolamenti in materia di certificazione energetica. Tenendo conto degli orientamenti ministeriali, la materia trattata in sede di ecoincentivi investe il comportamento energetico degli edifici e degli impianti.

In considerazione delle indicazioni interpretative e di chiarimento riportate sull'argomento, la Circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n.231/F del 13.12.1993, al punto 7 ultimo capoverso, dispone che: *"Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che, nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n.10/1991 e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse."*

Laddove il regolamento si occupa della competenza relativa alla "... progettazione di edifici..." è corretto intendere tale competenza riferita solo ed esclusivamente alla valutazione del comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio (quali pareti, solai, serramenti, ecc.) contenente il volume climatizzato, e non competenze prettamente urbanistiche, architettoniche o strutturali.

A memoria di ciò, si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, L. 10/91 e succ.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 ottobre 2020

Prot.2248/ADB/df

mod. ed integr. in combinato disposto con il D.M. 19 febbraio 2007, integrato dal D.M. 26 ottobre 2007, in tema di riqualificazione energetica degli edifici, l'attestazione di certificazione energetica o la diagnosi energetica possono essere effettuate solo ed esclusivamente da un "tecnico abilitato", valendo a tal fine l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, nonché ai Collegi professionali dei Geometri o dei Periti Industriali, iscritti negli specifici albi professionali.

****.*.*.*****

Unicamente a scopo didascalico, che non smentiscono le conclusioni suesposte, si esprimono di seguito alcuni approfondimenti sulla materia delle incentivazioni statali.

1. Il D.L. n. 34/2020, rubricato "incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici", con gli artt.119, 120 e 121 ha istituito misure di incentivazione per il rilancio dell'economia nazionale attraverso una detrazione, da utilizzarsi come cessione del credito e sostituto di imposta, da scontarsi per gli interventi tecnici previsti sull'intero patrimonio edilizio nazionale.

La detrazione si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi di interventi di: a) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio, b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione; c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

****.*.*.*****

2. I tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per gli interventi di consolidamento, previsto dal cd. Ecosisma, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 ottobre 2020

Prot.2248/ADB/df

incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi previsti dalla legge, quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni nonché del visto di conformità. Questo, in estrema sintesi, la natura dell'intervento.

**** .*** ****

3. Come si può rilevare dalla natura dell'intervento, la legge prevede asseverazioni e attestazioni emesse da “tecnici abilitati” per le attività di efficientamento energetico ovvero per gli interventi sull'involucro termico degli edifici e degli impianti esistenti, nonché di quelli fotovoltaici, di microgenerazione e le colonnine di ricarica.

Limitatamente agli interventi di consolidamento, ovvero per gli interventi che prevedono l'indagine statica dell'edificio ed il relativo collaudo delle strutture, la legge stabilisce che l'efficacia di tali interventi, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, sia asseverata da professionisti iscritti nei relativi ordini e collegi professionali nei limiti delle relative competenze.

Il 6 agosto 2020 è stato pubblicato il cd. “Decreto Prezzi”, che stabilisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi con diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente e spettanti secondo le disposizioni di legge, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

A tal proposito, alcuni commentatori hanno limitato ad ingegneri ed architetti, iscritti nei relativi albi professionali, il novero dei professionisti abilitati a redigere le asseverazioni e le attestazioni, in quanto unici soggetti in possesso complessivamente delle competenze alla progettazione di edifici ed impianti.

La semplicistica conclusione promana dalla lettura dell'art. 1 comma 3 punto h) del DM 6 agosto 2020, laddove stabilisce che, per “tecnico abilitato”, si intenda il “*soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali*”.

Invero, questi commentatori sono arrivati al punto di concludere che il “tecnico abilitato” sia esclusivamente il professionista iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti, in possesso di entrambe le competenze alla progettazione di edifici ed impianti, sia per gli interventi sull'efficientamento energetico dell'involucro termico dell'edificio sia degli impianti, escludendo ogni altra professione ordinistica, come quella di perito industriale, che non possiede entrambe le competenze professionali richieste.

E' bene chiarire che il “Decreto Prezzi” non può stabilire i principi che regolano le competenze professionali, dal momento che, per insegnamento costituzionale, di cui all'art. 117 Cost., il potere di stabilire i limiti delle competenze professionali spetta esclusivamente alla legge e non ad un



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 ottobre 2020

Prot.2248/ADB/df

regolamento, avente efficacia meramente esecutiva e procedurale, che esegue le prescrizioni di provvedimenti di rango superiore¹.

.*.

4. Visto che le competenze professionali in materia di qualificazione energetica rientrano nelle competenze professionali dei tecnici abilitati, cui la legge attribuisce la competenza alla progettazione di edifici ed impianti, si aggiunga che l'ordinanza n. 88/09 del Tar Liguria e la sentenza n. 2426 /2010 del Tar Puglia, *in subiecta materia*, confermano il medesimo principio, rilevando che la certificazione energetica è un'attività professionale che già appartiene al professionista iscritto all'ordine o collegio professionale.

Inoltre, ai fini della redazione delle asseverazioni ed attestazioni previste dall'art. 119 e 120 D.L. 34/2020, i profili professionali individuati dal Legislatore sono di due tipologie: da una parte i "tecnici abilitati", cui la legge attribuisce la competenza alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti, nei limiti delle rispettive competenze, dall'altra i professionisti competenti alla progettazione di strutture edilizie, direzione lavori e collaudo statico delle strutture, iscritti nei relativi ordini e collegi, che possono effettivamente individuarsi esclusivamente nelle figure degli ingegneri e negli architetti civili.

Tanto è vero che il D.M. Prezzi, quando individua i professionisti abilitati per la progettazione delle strutture ed i calcoli statici, rinvia all'art. 3 DM 58 /2017, laddove, al primo comma, dispone che *"L'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e iscritti nei relativi Ordini professionali di appartenenza"*.

Sono solo questi i professionisti ingegneri ed architetti che hanno la competenza esclusiva in materia di edilizia civile, con particolare riferimento al rischio sismico.

Al contrario, per gli interventi di efficientamento energetico, per i quali sono previsti interventi su disparati sistemi di impianti, sia dell'involucro edilizio sia di tutti gli impianti esistenti in un edificio, compreso quello fotovoltaico, viene richiamata la normativa sulla certificazione energetica, di cui al D.Lgs. 192/2005, D.P.R. 75/2013 e D.L. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014.

Per questi interventi sono competenti tutti i "tecnici abilitati", in possesso delle competenze alla progettazione di edifici ed impianti, che non vanno considerati come competenze da cumularsi le une con le altre in capo ad un unico soggetto, ma che rientrano tra le attività professionali ricomprese nell'alveo cioè nel panorama generale di tutti gli "interventi di efficientamento energetico" possibili, per la realizzazione dei quali vanno individuate tutte le categorie professionali che per legge e per regolamento siano competenti a progettare sia gli edifici che gli impianti ad essi asserviti.

¹ La Corte Costituzionale, infatti, ha affermato in più di una occasione ed univocamente il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Spetta allo Stato determinare i principi fondamentali attinenti l'individuazione delle figure e dei profili didattici, nonché dei titoli abilitanti l'esercizio delle professioni, che costituiscono una materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, a norma dell'art. 117, comma 3, Cost. e "qualora detti principi non siano stati formulati, la legislazione regionale deve svolgersi nel vigente rispetto di quelli risultanti dalla normativa statale" (ex coeteris, Corte Cost., 14 aprile 2006, n.153).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 ottobre 2020

Prot.2248/ADB/df

Data la varietà degli interventi tecnici, sarebbe inutilmente discriminante limitare l'accesso a determinate categorie di professionisti, dal punto di vista della elevata qualificazione.

Tale considerazione scaturisce dalla stessa valutazione dalla normativa richiamata dal decreto, che fa riferimento al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i che riguarda i sistemi di qualificazione energetica. Per questo motivo, si parla di “tecnici abilitati” ovvero di quei professionisti, che lo stesso Decreto Prezzi, di cui al DM 6 agosto 2020, cita tra le definizioni e che ripete la denominazione utilizzata dal Legislatore in materia di qualificazione energetica con D.P.R. 75/2013 e successivo D.L. 145/2013.

Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 e il successivo D.L. n. 145/2013 sono stati emanati per definire, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 192/2005, i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all'attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti, definendo il “tecnico abilitato”.

A tal fine, il D.L. 145/2013, così come il D.P.R. 75/2013 individua le classi di laurea in possesso del tecnico abilitato, con ciò allargando lo scenario delle professionalità coinvolte nel processo di attestazione e asseverazione, di cui al Decreto Rilancio.

E' necessario chiarire che, laddove il D.P.R. n. 75/2013 stabilisce che il tecnico sia abilitato all'esercizio della professione, relativamente alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, non deve intendersi necessariamente le due condizioni in stretta concomitanza, perché, al contrario, si escluderebbero di fatto sia tutte le lauree individuate dalla legge e riconducibili al settore industriale e tecnologico, indicate all'art. 55 D.P.R. 328/2001, sia i diplomi tecnici annoverati nel D.L. 145/13.

In particolare, ciò appare congruo in riferimento alla specificità della prestazione in oggetto nel rispetto delle competenze effettive dei laureati triennali in tale settore che, nelle classi di laurea individuate dall'art. 55 D.P.R. 328/01, seguono corsi afferenti il campo energetico con contenuti anche inerenti l'esame del comportamento termico degli edifici (espressamente finalizzato alla determinazione analitica e puntuale dei carichi termici).

In altre parole, la suddetta condizione di abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi è da intendersi come elencazione delle possibili abilitazioni e non come coesistenza di due requisiti, che sarebbe eccessivamente restrittiva rispetto alle prestazioni richieste. Infatti, come già evidenziato, c'è differenza concettuale tra la mera abilitazione alla redazione dell'A.P.E. e l'abilitazione alla progettazione di edifici e anche degli impianti asserviti agli edifici, per la quale la legge prevede l'accesso a varie professionalità in possesso delle lauree e dei diplomi tecnici, come descritti dalle norme di riferimento in materia.

Infatti, quando la norma fa riferimento alla progettazione di edifici ed impianti, lo fa con riferimento progettazione dell'involucro dell'edificio, la cui dispersione termica e trasmittanza determina la valutazione impiantistica e non di certo strutturale edilizia della qualificazione energetica del cd. cappotto termico.

Per questo, la competenza alla progettazione di edifici ed impianti coesistono e si completano per ogni tipo di intervento di efficientamento energetico in quanto nell'intervento impiantistico rientrano tutte le attività di efficientamento energetico, che vanno dal cappotto termico fino all'impianto termico, elettrico, termotecnico, fotovoltaico e di microgenerazione energetica.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 ottobre 2020

Prot.2248/ADB/df

Per questi motivi, il decreto individua i soggetti, che possano definirsi “tecnici abilitati”, facendo riferimento alla normativa energetica. Oltre a quanto descritto al principio della trattazione, l’art. 3. D.M. 19 febbraio 2007 e succ. mod. ed integr., recante “Spese per le quali spetta la detrazione” stabilisce che: *“La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:*

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

2) ... (omissis...);”

Il fatto che, nel programma dei contenuti minimi del corso di formazione di cui all’Allegato 1 del DPR 75/2013, non compaiano materie attinenti alle strutture, all’urbanistica, alla progettazione architettonica, ovvero materie che possano anche tangenzialmente essere ricondotte alla “progettazione di edifici”, conforta l’interpretazione secondo la quale la competenza necessaria debba essere quella inerente il comportamento termico/energetico dell’involucro edilizio. Competenza già ricompresa entro quella inerente la “progettazione di impianti”.

Il D.L. 145/2013 (cosiddetto “destinazione Italia”), convertito in legge dalla L. 9/2014, ha individuato il tecnico abilitato che, senza corsi specifici, fosse competente alla progettazione di edifici ed impianti, con ciò individuato una diversificata tipologie di professionalità, ognuna delle quali deve essere ricondotta al rispettivo albo professionale, per poterne identificare la competenza alla progettazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 75/2013, il tecnico abilitato è *“un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato.”*

I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti seguenti (art. 2, c. 3):

“... essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da: a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono:

- laurea magistrale di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), in Ingegneria Chimica (LM-22), in Ingegneria Civile (LM-23), in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24), in Ingegneria della Sicurezza (LM-26), in Ingegneria Elettrica (LM-28), in Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30), in Ingegneria Gestionale (LM-31), in Ingegneria Meccanica (LM-33), in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35), in Scienza ed Ingegneria dei Materiali (LM-53), in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) e in Scienze e Tecnologie della



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 ottobre 2020

Prot.2248/ADB/df

Chimica Industriale (LM-71) o laurea specialistica di cui al D.M. 04/08/2000 in Architettura e Ingegneria Edile (4/S), in Ingegneria Chimica (27/S), in Ingegneria Civile (28/S), in Ingegneria Elettrica (31/S), in Ingegneria Energetica e Nucleare (33/S), in Ingegneria Gestionale (34/S), in Ingegneria Meccanica (36/S), in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (38/S), in Scienza ed Ingegneria dei Materiali (31/S), in Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali (74/S) e in Scienze e Tecnologie Agrarie (77/S);

- laurea, cosiddetta triennale, di cui al d.m. 16 marzo 2007 in Ingegneria Civile e Ambientale (L7), in Ingegneria Industriale (L9), in Scienze dell'Architettura (L17), in Scienze e Tecniche dell'Edilizia (L23) e Scienze Agrarie e Forestali (L25), o laurea, cosiddetta triennale, di cui al D.M. 4 agosto 2000 in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile (4), in Ingegneria Civile e Ambientale (8), in Ingegneria Industriale (10), in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (20);

- perito industriale: diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo meccanica, mecatronica ed energia articolazione "energia" o indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione "elettrotecnica", oppure diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica o termotecnica;

- geometra: diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio oppure diploma di geometra.

I diplomi secondari superiori individuati dalla norma di riferimento sono:

a) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, mecatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni".

Questi sono in tecnici abilitati cui la legge attribuisce la competenza alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti ed in questi termini vanno interpretate le disposizioni contenute nelle disposizioni relative all'ecobonus, ecosisma e, più in generale, di efficientamento energetico, stabilite dal "Decreto Rilancio", di cui agli artt. 119, 120 e 121 D.L. 34/2020.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

All.:c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 15 luglio 2013 Prot. 3335/GG/ff Circolare 26/2013

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e succ. mod., concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in Edilizia (DPR 75 del 16 aprile 2013) – chiarimenti.

In riferimento all'oggetto, Vi segnaliamo che in data 11 luglio 2013 abbiamo inviato una nostra nota a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

La nota, che alleghiamo in copia, è stata spedita ai recapiti dei Presidenti e, ove possibile, ai recapiti degli assessorati e degli uffici competenti ottenuti dai siti web istituzionali delle diverse Regioni e Province.

Ovviamente, per dare una maggiore forza alle nostre posizioni, siete invitati a diffonderne i contenuti e/o a utilizzarne stralci per Vostre autonome iniziative. Il tutto finalizzato a una sua più capillare diffusione, specialmente in presenza di ulteriori interlocutori dei nostri Collegi dell'area nei competenti uffici che si occupano di certificazione energetica.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Angelo Dell'Osso)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Allegati: c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 luglio 2013 Prot. 3245/GG/ff

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e succ. mod., concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in Edilizia (DPR 75 del 16 aprile 2013) – chiarimenti

Con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici), avvenuta lo scorso 27 giugno e nell'imminenza dell'entrata in vigore del provvedimento (12 luglio 2013), desideriamo evidenziare alcuni aspetti del sistema delle competenze messo in atto dal testo del citato DPR e dalla relazione ministeriale che lo accompagna.

Difatti le deleghe applicative affidate alle singole Regioni nascondono il rischio, peraltro già sperimentato in altre occasioni, che emergano interpretazioni difformi sul territorio nazionale a scapito della certezza del dettato normativo, con evidenti complicazioni a carico dei professionisti che operano in questo settore – tra cui numerosi iscritti ai nostri albi - nonché confusione per gli utenti.

Quindi, con le argomentazioni che seguono, intendiamo fornire un contributo finalizzato a chiarire che la figura del certificatore energetico, corrisponde senza alcun dubbio al profilo del perito industriale, iscritto all'albo professionale, nella specializzazione in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e quelle “affini” ovvero: costruzioni aeronautiche, fisica industriale, energia nucleare, metallurgia, industria navalmeccanica, industria metalmeccanica e senza necessità di alcun attestato di frequenza integrativo.

**** . *** . ****

Il nuovo Regolamento definisce i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Tuttavia, nonostante le prescrizioni, contenute nel parere del Consiglio di Stato, in parte recepite, al fine di restringere l'estrema genericità delle specializzazioni, pur temperando la necessità di ampliare la rosa dei certificatori per abbassare il costo della prestazione, si rileva una eccessiva dilatazione dei criteri di scelta dei soggetti abilitati alla certificazione energetica, che, da un lato, si ravvisa nella esclusione dalla certificazione dei professionisti iscritti in ordini e collegi, in possesso di specializzazioni (come quelle della area meccanica, edile, elettronica e chimica industriale) affini a quelle ritenute qualificanti e, correlativamente l'inadeguata ed irragionevole apertura a quei professionisti, per i quali emerge una ampia offerta “qualificata”, senza imporre requisiti di esperienza pregressa, per favorire nuove opportunità lavorative.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 luglio 2013 Prot. 3245/GG/ff

Per queste ragioni preliminari, si approfondisce in questa sede la problematica relativa alla certificazione energetica, svolta da professionisti già in possesso delle necessarie e documentate capacità tecniche.

A) Abilitazione professionale (art. 2, comma 3).

All'articolo 2 comma 3, è previsto che il tecnico sia *“abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti”*.

Nessuno dei titoli elencati garantisce e certifica il possesso della doppia competenza ipotizzata.

D'altra parte, tenendo conto degli orientamenti ministeriali in relazione all'emanando DPR di "attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", è necessario ribadire che la materia investe il comportamento energetico degli edifici e degli impianti, in considerazione delle indicazioni interpretative e di chiarimento riportate sull'argomento dalla **Circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n.231/F del 13.12.1993**, che, al punto 7 ultimo capoverso, dispone che: *“Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che, nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n.10/1991 e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse.”*

Sicché, laddove il regolamento si occupa della competenza relativa alla *“... progettazione di edifici ...”* sia corretto intendere tale competenza riferita solo ed esclusivamente alla valutazione del comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio (quali pareti, solai, serramenti, ecc.) contenente il volume climatizzato, e non competenze prettamente urbanistiche, architettoniche o strutturali.

A memoria di ciò, si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, L. 10/91 e succ. mod. ed integr. in combinato disposto con il D.M. 19 febbraio 2007, integrato dal D.M. 26 ottobre 2007, in tema di riqualificazione energetica degli edifici, l'attestazione di certificazione energetica o la diagnosi energetica possono essere effettuate solo ed esclusivamente da un “tecnico abilitato”, valendo a tal fine l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, nonché ai Collegi professionali dei Geometri o dei Periti Industriali, iscritti negli specifici albi professionali.

Inoltre, l'art. 3. D.M. 19 febbraio 2007 e succ. mod. ed integr., recante “Spese per le quali spetta la detrazione” stabilisce che: “La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

2) ... (omissis...);

Pertanto, i professionisti abilitati alla progettazione di impianti termotecnici sono certamente competenti anche per la progettazione termotecnica degli edifici.

E per questi, non si rende necessaria *“la collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali”*.

B) Accesso pieno e diretto alla certificazione energetica.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 luglio 2013 Prot. 3245/GG/ff

Tale conclusione trova autorevole conferma nella relazione illustrativa allo schema di regolamento, allorché, al punto 5 “Contenuti”, in commento all’articolo 2 comma 3, pagina 7, testualmente viene affermato che **“l’obiettivo di meglio specificare le qualificazioni professionali, sono stati indicati gli indirizzi specializzati dei diplomi di periti industriali che hanno accesso diretto e pieno, senza la necessità di possedere anche un attestato di frequenza con superamento di esame finale ... (omissis)...”**.

Questo principio estende ed amplia la legittimazione alla competenza nella certificazione energetica “diretta e piena” alle specializzazioni dei diplomi di perito industriale in edilizia, elettrotecnica, meccanica e termotecnica, indicate all’articolo 2, comma 3, lettera c).

Infatti, la relazione illustrativa prosegue affermando che **“il titolo di perito industriale presenta una elevata differenziazione di specializzazioni che con la precisazione introdotta viene valorizzata”**.

Ciò, *mutatis mutandis*, conferma che **i professionisti in possesso delle premesse specializzazioni, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), posseggono le conoscenze necessarie ad integrare la competenza “diretta e piena” per la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica. E ciò viene evidenziato solo ed esclusivamente con riferimento alla professione di perito industriale**

Peraltro, la Corte Costituzionale ha affermato in più di una occasione ed univocamente il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale. Spetta allo Stato determinare i principi fondamentali attinenti l'individuazione delle figure e dei profili didattici, nonché dei titoli abilitanti l'esercizio delle professioni, che costituiscono una materia di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, a norma dell'art. 117, comma 3, Cost. e *“qualora detti principi non siano stati formulati, la legislazione regionale deve svolgersi nel vigente rispetto di quelli risultanti dalla normativa statale” (ex coe-teris, Corte Cost., 14 aprile 2006, n.153).*

A ciò si aggiunga che l'**ordinanza n. 88/09 del Tar Liguria e la sentenza n. 2426 /2010 del Tar Puglia, in subiecta materia**, hanno confermato il medesimo principio, rilevando che **la certificazione energetica è un'attività professionale che già appartiene al professionista iscritto all'ordine o collegio professionale**, ponendo un argine rispetto alla variegata congerie di profili professionali che il regolamento ha introdotto e che, nei termini suesposti, non riflette il quadro normativo di riferimento.

C) Individuazione dei titoli – Affinità.

Trattandosi di attività professionale di rilievo nelle attività dei cittadini e di spiccata delicatezza nei risvolti conseguenti, l'attività di certificatore energetico deve essere svolta da figure professionali iscritte ai relativi albi.

La competenza professionale deriva quindi dagli ordinamenti di riferimento.

Sulla base delle esistenti competenze, gli ordini professionali sono quindi in grado di individuare e fornire tecnici abilitati esperti nella valutazione del comportamento energetico degli edifici e negli impianti di climatizzazione, già presenti e diffusi sul territorio.

In subordine, i titoli formativi dovranno essere esaustivi delle specificità presenti nelle rispettive professioni.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 11 luglio 2013 Prot. 3245/GG/ff

In particolare, i periti industriali con indirizzo di specializzazione in:

- Costruzioni aeronautiche, energia nucleare, fisica industriale, industria navalmeccanica, industria metalmeccanica, metallurgia, elettronica e telecomunicazioni. Tali specializzazioni rientrano tra le specializzazioni della professione di perito industriale maggiormente caratterizzate da percorsi formativi specifici e qualificanti ai fini della certificazione energetica, alla stessa stregua di quelle già individuate dallo schema di decreto all'art. 2, comma 3. lettera c), laddove non sia richiesto, per tali specializzazioni, l'attestato di frequenza e superamento di esame finale, previsto dal successivo comma 4 dello schema regolamentare.
- In tal senso, queste specializzazioni si intendono “**affini**”, in quanto il legislatore ha già operato, per gli indirizzi specializzati in elenco, un parziale accorpamento tra indirizzi di analogo percorso formativo (vedi: metallurgia, industrie metalmeccaniche in meccanica, elettrotecnica ed elettronica industriale in elettrotecnica ed automazione, etc. con D.M. 9 marzo 1994, etc). Tale impostazione è aderente ai principi contenuti nella relazione illustrativa, allorché valorizza la qualificazione professionale con preferenza per le specializzazioni professionali, che trovano il proprio riferimento in ordini e collegi professionali (pag. 6 e 7 della relazione illustrativa).

Pertanto, a tal proposito, il Tar della Liguria, con ordinanza n. 88/2009, affermava che “*a termini dell'allegato III al D.lgs. 115/2008, i soggetti abilitati ai relativi ordini e collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, sono per ciò stessi riconosciuti come certificatori energetici, mentre l'ulteriore condizione della partecipazione e del superamento dell'esame finale all'esito di appositi corsi è prescritta soltanto per coloro che, in possesso di titoli tecnico scientifici individuati in ambito territoriale non sono abilitati dalla legislazione vigente all'esercizio della professione citata*”.

CONCLUSIONI

In conseguenza alle considerazioni svolte, per certificatori energetici, abilitati, senza necessità di alcun attestato di frequenza integrativo, si intendono i periti industriali, iscritti all'albo professionale, nelle specializzazioni in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e quelle “affini” ovvero: costruzioni aeronautiche, fisica industriale, energia nucleare, metallurgia, industria navalmeccanica, industria metalmeccanica.

Confidando nella Vostra collaborazione nell'intento di dare corretta attuazione al disposto normativo nell'interesse della collettività e restando a Vostra disposizione per ogni eventuale approfondimento della materia, ci è gradita l'occasione per inviare i nostri più distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Angelo Dell'Ossio)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)